

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**349 / 2023 del 28/11/2023**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELLE "FERIE SOLIDALI" AI SENSI DEGLI ARTT. 34 DEL CCNL DEL 21.05.2018 - PERSONALE DEL COMPARTO E DEL CCNL DEL 19.12.2019 - AREA SANITÀ E DELL'ART. 17 DEL CCNL DEL 17.12.2020 - AREA DELLE FUNZIONI LOCALI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 49 PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELLE "FERIE SOLIDALI" AI SENSI DEGLI ARTT. 34 DEL CCNL DEL 21.05.2018 - PERSONALE DEL COMPARTO E DEL CCNL DEL 19.12.2019 - AREA SANITÀ E DELL'ART. 17 DEL CCNL DEL 17.12.2020 - AREA DELLE FUNZIONI LOCALI

vista la seguente proposta di deliberazione n. 613/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Gestione e Sviluppo Risorse Umane

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti relative al personale del comparto e della Dirigenza ossia gli artt. 34 del CCNL del 21.05.2018 – Personale del Comparto e del CCNL del 19.12.2019 – Area Sanità e dell'art. 17 del CCNL del 17.12.2020 – Area delle funzioni locali, in materia di "ferie solidali".

CONSIDERATO l'attuale assetto organizzativo e le nuove funzioni affidate ad AREU in applicazione delle disposizioni legislative regionali vigenti che comportano, tra l'altro, l'esigenza di regolamentare il predetto istituto contrattuale, al fine di accrescere il benessere organizzativo dei dipendenti attraverso l'applicazione di un'azione di solidarietà tra colleghi, che si integra con le misure di conciliazione tra vita privata e lavoro;

RAVVISATA la necessità di introdurre una regolamentazione in materia di "ferie solidali" relativa al personale dell'area del Comparto e della dirigenza di AREU, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;

VISTA la proposta di Regolamento predisposta ai sensi della normativa contrattuale sopra indicata e secondo le indicazioni fornite, per quanto di competenza, dalle strutture della *line amministrativa* e della *line sanitaria*;

CONSIDERATO che, la proposta di "Regolamento 49 per la disciplina dell'istituto delle "ferie solidali" ai sensi degli artt. 34 del CCNL del 21.05.2018 – Personale del Comparto e del CCNL del 19.12.2019 – Area Sanità e dell'art. 17 del CCNL del 17.12.2020 – Area delle Funzioni Locali" è stata oggetto di informativa con le OO.SS. del Comparto, durante l'incontro sindacale del 17/07/2023 u.s.;

RITENUTO, pertanto, di approvare il "Regolamento 49 per la disciplina dell'istituto delle "ferie solidali" ai sensi degli artt. 34 del CCNL del 21.05.2018 – Personale del Comparto e del CCNL del 19.12.2019 – Area Sanità e dell'art. 17 del CCNL del 17.12.2020 – Area delle Funzioni Locali", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, sottoposto al vaglio della Struttura Semplice Qualità, Risk Management e Internal Auditing per gli aspetti di competenza;

PRESO ATTO che il proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il *“Regolamento 49 per la disciplina dell'istituto delle “ferie solidali” ai sensi degli artt. 34 del CCNL del 21.05.2018 – Personale del Comparto e del CCNL del 19.12.2019 – Area Sanità e dell'art. 17 del CCNL del 17.12.2020 – Area delle Funzioni Locali”*, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non deriva alcun onere a carico del Bilancio aziendale;
3. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Laura Lucia Canzi, Direttore della Struttura Complessa Gestione e Sviluppo Risorse Umane;
4. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

REGOLAMENTO 49
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELLE "FERIE SOLIDALI" AI SENSI DEGLI
ARTT. 34 DEL CCNL DEL 21/05/2018 – PERSONALE DEL COMPARTO E DEL CCNL DEL
19/12/2019 – AREA SANITÀ E DELL'ART. 17 DEL CCNL DEL 17/12/2020 – AREA DELLE
FUNZIONI LOCALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento	2
Art. 2 – Ambito di applicazione	2
Art. 3 – Ferie cedibili.....	2
Art. 4 – Banca delle ferie solidali.....	3
Art. 5 – Richiesta di utilizzo delle ferie solidali	3
Art. 6 – Raccolta delle adesioni.....	3
Art. 7 – Riconoscimento delle ferie solidali.....	3
Art. 8 – Fruizione delle ferie solidali	4
Art. 9 – Privacy.....	4
Art. 10 – Disposizioni finali.....	4



Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1 – L'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) attraverso l'adozione del presente regolamento per la disciplina dell'istituto delle ferie a dei riposi "solidali" (di seguito, per brevità, "ferie solidali"), in applicazione di quanto previsto dall'art. 34 del CCNL Comparto sanità, sottoscritto in data 2 novembre 2022, dall'art. 34 del CCNL Area sanità, sottoscritto in data 19 dicembre 2019 e dall'art. 17 del CCNL Area funzioni locali, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, intende accrescere il benessere organizzativo dei dipendenti attraverso l'applicazione di un'azione di solidarietà tra colleghi, che si integra con le misure di conciliazione tra vita privata e lavoro. Il regolamento, che non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, ha, in particolare, l'obiettivo di intervenire a supporto dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute.

2 – I contenuti del regolamento disciplinano la cessione, su base volontaria e a titolo gratuito, da parte di un dipendente di AREU ad un altro dipendente di AREU, di parte delle proprie ferie, con le modalità e sulla base delle condizioni individuate negli articoli successivi.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1 – Il presente regolamento si applica a tutto il personale in servizio presso l'Agenda, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, mantenendo la distinzione nella gestione delle ferie solidali tra personale del Comparto, personale dirigente dell'Area sanità e personale dirigente dell'Area delle funzioni locali.

Art. 3 – Ferie cedibili

1 – Le ferie cedibili a titolo di solidarietà sono costituite dalle giornate di ferie contrattualmente previste e maturate, eccedenti le 4 (quattro) settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, nonché le 4 (quattro) giornate di riposo per le festività soppresse di cui alla Legge n. 937/1977.

Nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giornate lavorative, le 4 (quattro) settimane annuali di ferie, delle quali il lavoratore deve obbligatoriamente fruire, sono quantificate in 20 (venti) giorni; nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su 6 (sei) giornate lavorative, le 4 (quattro) settimane annuali di ferie obbligatorie sono quantificate in 24 (ventiquattro) giorni. Possono pertanto essere cedute, per ciascun anno, le ferie annuali maturate eccedenti rispettivamente 20 (venti) o 24 (ventiquattro) giorni.

Il personale può cedere, nell'anno di cessazione del rapporto di lavoro, le ferie maturate e non fruite, eccedenti i limiti sopra individuati, risultanti alla data di cessazione, che confluiranno nella "Banca delle ferie solidali" di cui al successivo art. 4.

La richiesta deve essere effettuata prima della cessazione del rapporto di lavoro.

La quantificazione delle ferie massime cedibili è, in caso di dipendenti a tempo parziale verticale, proporzionata alle giornate di lavoro previste.

2 – La cessione non richiede il previo consenso del datore di lavoro.

3 – Le ferie, nei limiti di cui al presente articolo, potranno essere cedute soltanto a titolo gratuito con lo specifico obbligo di scopo di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.

4 – Il dipendente che ha offerto ferie solidali potrà sempre, in pendenza del loro utilizzo, rientrarne in possesso per proprie esigenze avanzando formale richiesta alla S.C. Gestione e sviluppo risorse umane.

Art. 4 – Banca delle ferie solidali

1 – Oltre all'ipotesi contrattualmente prevista di richiesta e concessione delle ferie solidali, sono istituite tre "Banche delle ferie solidali", rispettivamente per il personale del Comparto, per il personale dell'Area sanità e per il personale dell'Area delle funzioni locali.

Tali Banche delle ferie solidali sono alimentate dalle giornate di ferie maturate e non godute dal lavoratore e che vengano dallo stesso specificatamente destinate alla Banca delle ferie solidali.

2 – Qualora vi sia richiesta di utilizzo di ferie solidali sono utilizzate, in via prioritaria, quelle già presenti nella Banca delle ferie solidali. In caso di indisponibilità di giornate di ferie solidali nella predetta Banca, l'Agenzia dà corso alla procedura di cui agli articoli seguenti.

Art. 5 – Richiesta di utilizzo delle ferie solidali

1 – I dipendenti che si trovano nelle condizioni di necessità di cui all'art. 2 del presente regolamento possono presentare, alla S.C. Gestione e sviluppo risorse umane, specifica richiesta, reiterabile, di utilizzo di ferie solidali per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, allegando adeguata certificazione comprovante lo stato di necessità di cure, rilasciata da una Struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

Art. 6 – Raccolta delle adesioni

1 – Ricevuta l'istanza di beneficiare di ferie solidali, avanzata da parte del dipendente, la S.C. Gestione e sviluppo risorse umane verifica, prioritariamente, il possesso dei requisiti e la presenza di giornate di ferie nella Banca delle ferie solidali di riferimento.

2 – Nel caso in cui la specifica Banca delle ferie solidali non abbia adeguata capienza, la S.C. Gestione e sviluppo risorse umane procede tempestivamente, e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza, alla pubblicazione sull'Angolo del dipendente di un apposito avviso di richiesta di ferie solidali rivolto al personale afferente alla medesima Banca del richiedente, garantendo l'anonimato del richiedente stesso, con invito all'adesione su base volontaria.

3 – I dipendenti che intendono aderire alla richiesta devono formalizzare, tempestivamente e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, la propria adesione, mediante e-mail indirizzata alla S.C. Gestione e sviluppo risorse umane, con l'indicazione del numero di giorni di ferie che intendono cedere.

Art. 7 – Riconoscimento delle ferie solidali

1 – Sulla base delle disponibilità presenti in ciascuna Banca delle ferie solidali o sulla base delle offerte pervenute di cui al precedente art. 6, la S.C. Gestione e sviluppo risorse umane procede al riconoscimento dei giorni di ferie solidali richiesti fino a un massimo di 30 (trenta) per ogni istanza

2 – Nel caso in cui il numero di giorni di ferie ceduti sia superiore al numero di giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.

3 – Qualora il richiedente sia un dipendente a tempo determinato, il numero dei giorni di ferie solidali che possono essere richiesti e fruiti non può superare la durata del contratto a tempo determinato.

4 – Perfezionata la definizione dei giorni di ferie da riconoscere, la S.C. Gestione e sviluppo risorse umane procede al caricamento delle ferie solidali nell'applicativo informatico del richiedente.

Art. 8 – Fruizione delle ferie solidali

1 – La fruizione delle ferie solidali da parte del dipendente richiedente è vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie giornate di ferie e di festività soppresse spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari (18 ore annue) e dei riposi compensativi eventualmente maturati o recuperi orari.

2 – Una volta acquisite, le ferie solidali rimangono nella disponibilità del dipendente cui sono state riconosciute, fino al perdurare delle condizioni di necessità.

Il dipendente può presentare una nuova istanza per l'acquisizione di ferie solidali nel corso della fruizione degli ultimi 15 giorni di fruizione di assenza, qualora perdurino le condizioni che hanno determinato la richiesta.

3 – Nel caso in cui prima della fruizione totale o parziale delle ferie solidali da parte del dipendente vengano meno le condizioni che hanno determinato la necessità, i giorni di ferie ceduti torneranno nella piena disponibilità degli offerenti, interamente se il totale dei giorni di ferie ceduti non siano stati utilizzati dal fruitore ovvero, in caso contrario, secondo il criterio di proporzionalità. Nel caso in cui le ferie siano state cedute da personale cessato le ferie confluiranno nella Banca delle ferie solidali.

Art. 9 – Privacy

1 – Le operazioni di raccolta di dati/informazioni e di assegnazione delle giornate di ferie solidali sono effettuate nel totale rispetto della normativa inerente il trattamento dei dati personali.

2 – Tutte le comunicazioni ai dipendenti, inerenti l'offerta e l'assegnazione delle ferie solidali, devono essere inviate esclusivamente ai diretti destinatari con mail/nota protocollata.

Art. 10 – Disposizioni finali

1 – Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti leggi e disposizioni contrattuali vigenti in materia.

2 – Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili e al sopraggiungere di leggi o disposizioni contrattuali migliorative rispetto alle previsioni regolamentari, posto anche il carattere sperimentale della disciplina oggetto del presente regolamento.

3 – L'Agenzia si impegna a verificare annualmente gli effetti dell'applicazione del presente regolamento e a informare le Organizzazioni sindacali degli esiti di tali verifiche.